MODALITA' PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO SULLA BASE DEL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI GIA' ACQUISITE DI CUI ALL'ART. 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO9 NOVEMBRE 2007, N. 206

1. Normativa di riferimento

La professione di direttore tecnico di agenzia viaggio e turismo è regolata dalla I.r. 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale); l'articolo 45 dispone che la gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e della filiale compete al direttore tecnico che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo. L'esercizio dell'attività professionale è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene, alternativamente, mediante:

- a) il superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 50 della citata legge;
- b) la verifica da parte della Regione del possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 20 dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011 e di cui agli articoli 27 e 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

L'art. 20 dell'allegato 1 al D. Lgs. 23/5/2011 n. 79 rimanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato l'individuazione dei requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo.

Al riguardo il Ministro del Turismo ha emanato il D.M. 05 agosto 2021 "Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo" (prot. n. 1432), entrato in vigore il 06 agosto 2021.

Tale decreto, al comma 8, dell'art. 2 prevede la possibilità di rilasciare l'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo previo accertamento da parte della Regione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 206/2007 unitamente ai requisiti soggettivi di cui al comma 2 del medesimo articolo.

I requisiti soggettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del D.M. 1432 del 05 agosto 2021 sono:

- a) maggiore età:
- b) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'UE, ovvero cittadinanza di un altro Stato congiuntamente alla posizione regolare con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e lavoro;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) assenza di condanne per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
- e) assenza di misure di prevenzione ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

II D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", all'art. 29 prevede il riconoscimento dell'attività professionale maturata nel settore a favore di particolari categorie di lavoratori, tra cui i direttori tecnici di agenzia viaggio e turismo, se in possesso di determinati requisiti.

2. Destinatari dell'applicazione dell'art. 29 del D. Lgs. 206/2007

I titolari di agenzia di viaggio che hanno svolto la relativa attività per almeno:

- 5 anni consecutivi (l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni dalla data di presentazione della domanda)
- 3 anni consecutivi + diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico, oppure titoli universitari ad indirizzo turistico, oppure titoli di formazione professionale specifica di almeno tre anni.
- 4 anni consecutivi + diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico oppure titoli universitari ad indirizzo turistico, oppure titoli di formazione professionale specifica di almeno due anni.
- 3 anni consecutivi + 5 anni come lavoratore dipendente in agenzia di viaggio con le mansioni previste dal IV livello o superiore in base alla classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggio e turismo (l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni dalla data di presentazione della domanda).

I dirigenti di azienda ai sensi del vigente CCNL dei dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo che hanno svolto la relativa attività per almeno:

(Riservato alle qualifiche il cui ruolo prevede rappresentanza esterna, autonomia decisionale, tecnica e amministrativa di almeno un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'agenzia)

- 5 anni consecutivi (l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni dalla data di presentazione della domanda).
- 3 anni consecutivi + diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico, oppure titoli universitari ad indirizzo turistico, oppure titoli di formazione professionale specifica di almeno tre anni.
- 4 anni consecutivi + titoli di formazione professionale specifica di almeno due anni.
- 3 anni consecutivi + 5 anni come lavoratore dipendente in agenzia di viaggio con le mansioni previste dal IV livello o superiore in base alla classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggio e turismo (l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni dalla data di presentazione della domanda).

I lavoratori dipendenti di agenzia di viaggio ai sensi del vigente CCNL che hanno svolto la relativa attività per almeno:

(Riservato alle qualifiche il cui ruolo prevede autonomia esecutiva; dipendenti con mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, corrispondente al IV livello o livello superiore del C.C.N.L. del settore agenzie di viaggio)

- 5 anni consecutivi + diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico, oppure titoli universitari ad indirizzo turistico, oppure titoli di formazione professionale specifica di almeno tre anni.
- 6 anni consecutivi + diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico, oppure titoli universitari ad indirizzo turistico, oppure titoli di formazione professionale specifica di almeno due anni.

Sono equiparati ai lavoratori dipendenti di agenzia di viaggio coloro che gestiscono le filiali se la loro attività prevede, da contratto, autonomia esecutiva ma non decisionale.

Sono equiparati ai titolari i soci prestatori d'opera che abbiano la responsabilità diretta di almeno un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'agenzia.

Sono equiparati ai lavoratori dipendenti di agenzia di viaggio i soci prestatori d'opera la cui attività è riconducibile a semplice autonomia esecutiva.

3. Istanza di abilitazione

L'istanza di abilitazione va presentata secondo il modello di cui all'allegato B1 al Servizio regionale competente in materia di turismo. L'istanza di cui all'allegato B1) è redatta e corredata da dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

All'istanza per l'abilitazione deve essere necessariamente allegata la documentazione, anche mediante autocertificazione, attestante la decorrenza del periodo lavorativo e/o i rapporti contrattuali intercorrenti tra il richiedente e l'agenzia di viaggio nonché, ove necessario, il titolo di studio posseduto.

L'istanza può essere presentata da residenti nella regione Umbria o da persone provenienti da altre regioni, ma con incarico a svolgere l'attività di direttore tecnico presso un'agenzia di viaggio e turismo con sede operativa nella regione Umbria. In tal caso nella domanda va indicata la denominazione dell'agenzia e l'esatta ubicazione.

L'istanza di abilitazione va trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it

Il Servizio regionale competente in materia di turismo, provvede, nei termini di legge, ad espletare le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese nonché sul possesso dei requisiti professionali e in caso di esito positivo, rilascia l'attestato di abilitazione come da modello di cui all'allegato B2.